

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione

Rispondenti	<ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione Bancaria Italiana) - A.N.FI.R. (Associazione nazionale delle Finanziarie Regionali) - Commerfin
-------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Requisiti di accesso ai servizi della CR. Fondo di garanzia assistito da garanzia dello Stato o di altro Ente territoriale	<p>Le Disposizioni poste in consultazione prevedono che i gestori di fondi pubblici di agevolazione creditizia possano accedere al servizio di prima informazione della Centrale dei Rischi solo se la garanzia del fondo pubblico è assistita da una garanzia dello Stato italiano o di altri enti territoriali.</p> <p>A tale riguardo si ritiene che non sia chiaro il motivo per il quale la disciplina posta in consultazione prevede la garanzia dello Stato o di un ente territoriale quale condizione per l'accesso al servizio di prima informazione. Anche in mancanza della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato/Ente territoriale, l'accesso al servizio di prima informazione agevolerebbe il rilascio della copertura da parte del Fondo e faciliterebbe l'accesso al credito per le imprese.</p>	Chiarimento	<p>La Centrale dei Rischi persegue la finalità di migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario.</p> <p>Alla luce di queste finalità, la presenza di una garanzia dello Stato o dell'Ente territoriale rileva in quanto condizione necessaria per accedere a un trattamento prudenziale preferenziale sull'esposizione garantita, cui possono associarsi rilevanti vantaggi in termini di requisiti patrimoniali della banca affidante. Attraverso la partecipazione dei gestori ai servizi della CR si persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la robustezza di queste garanzie, e in ultima analisi la correttezza della rappresentazione patrimoniale dei rischi dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.</p> <p>Nel caso, invece, delle garanzie pubbliche non associate a un trattamento prudenziale</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			preferenziale, l'accesso del gestore ai servizi della CR sarebbe motivato pressoché esclusivamente da obiettivi di facilitazione del credito. Date le finalità della CR sopra menzionate, si ritiene che tale obiettivo non possa, da solo, giustificare l'accesso degli operatori ai suoi servizi.
Accesso al servizio di prima informazione da parte dei Confidi Minori	Si ritiene che la normativa oggetto di consultazione debba essere estesa anche ai Confidi Minori, considerato che i presupposti indicati dalla Banca d'Italia nel documento in consultazione per l'accoglimento della richiesta sono mutuabili alle esigenze di detti intermediari, le cui garanzie sono – per la maggior parte delle volte - a valere su fondi monetari derivanti da provvista pubblica (sia essa nazionale, regionale, Comunitaria).	No	La fattispecie oggetto del commento presenta significativi elementi di disomogeneità rispetto all'ipotesi considerata nell'ambito del 18° aggiornamento della Circolare n. 139. Invero, i confidi ex art. 112 TUB : i) non rientrano nell'attuale perimetro dei partecipanti alla CR; ii) non sono vigilati dalla Banca d'Italia. Difettano, dunque, in radice i presupposti affinché la Banca d'Italia possa, nei confronti di detti operatori, esercitare i poteri ispettivi contemplati dal TUB al fine di verificare, in via diretta, l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accesso alla Centrale dei Rischi, attivando – in caso di accertata violazione – le misure consentite dall'ordinamento. Pertanto, non si rinvergono, allo stato, le condizioni per accogliere il commento.
Attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia	Si critica l'affermazione contenuta nel documento di consultazione secondo cui l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia rientra, per effetto degli artt. 47 e 110 del TUB, nel novero delle attività riservate alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 del medesimo Testo Unico. Si	Chiarimento	Al riguardo, si precisa che l'espressione presente nel documento di consultazione va intesa nel senso che la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia ex art. 47, comma 2, del TUB è attività esercitabile dalle banche e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al ricorrere delle condizioni e previa adozione dei presidi previsti dal medesimo Testo Unico

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>sostiene che dal combinato disposto degli artt. 47 e 110 non emerge alcuna riserva di legge che, in quanto eccezionale, dovrebbe essere formulata in termini espressi.</p>		<p>Bancario, al fine di superare il conflitto di interessi tra la gestione del fondo stesso e l'attività svolta per proprio conto dalla banca/intermediario, con la conseguenza che ricade nei poteri di vigilanza della Banca d'Italia il controllo in ordine alla concreta ed effettiva implementazione, da parte della banca/intermediario, di dette misure. Viceversa, esula - con ogni evidenza - dall'oggetto del documento di consultazione, né del resto spetta alla Banca d'Italia provvedervi, la definizione in termini generali del novero degli eventuali ulteriori soggetti ammessi alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia in base ad altre leggi dello Stato o delle Regioni.</p>